

Focus: malattia e certificato medico

In questo ultimo periodo stiamo assistendo ad una recrudescenza dei dati sul virus Covid 19 e si pone per le Aziende, tra i tanti problemi, anche quello relativo alla malattia e all'assenteismo.

Appare utile una nota di approfondimento.

Il certificato di malattia è indispensabile a giustificare l'assenza dal lavoro. Può essere validamente rilasciato dal medico di famiglia, un altro medico curante, il pronto soccorso o la guardia medica. Non è, invece, ammessa l'autocertificazione della malattia.

I tempi per munirsi del certificato medico di malattia sono stringenti. Va ottenuto lo stesso giorno in cui si inizia la malattia o, al più tardi, entro il giorno successivo a quello in cui si è verificata la prima assenza dal lavoro.

Inps riconosce l'indennità di malattia soltanto a decorrere dal giorno di rilascio del certificato (tranne che nel caso di visita domiciliare - rare ipotesi-, dove il medico può indicare anche il giorno precedente).

**Il datore di lavoro può segnare i giorni di malattia privi della copertura del certificato medico, e perciò non riconosciuti dall'Inps, come assenza ingiustificata.** A questo punto, sono lecite anche le sanzioni disciplinari, fino al licenziamento come extrema ratio.

Nella pratica, non basterà, il ritardo di un solo giorno a far scattare il licenziamento, ma se la condotta è recidiva o se il ritardo è protratto sussisterà una giusta causa per la risoluzione definitiva del rapporto di lavoro.

È il caso delle “*assenze a ripetizione*“, che può costare molto caro perché consente di arrivare alla sanzione massima.

La Cassazione ha di recente stabilito, con sentenza n. 18956/20 la legittimità del licenziamento che era stato adottato nei confronti di una lavoratrice per numerose assenze ingiustificate, recidiva nello stesso comportamento.

Nel suo caso, le assenze dal lavoro erano state considerate ingiustificate non perché il certificato medico mancasse, ma perché era stato trasmesso con diversi giorni di ritardo e ciò si era verificato in più occasioni.

Non sono state accolte, quindi, le obiezioni della difesa, secondo cui era stato comunque certificato lo stato di malattia. Al contrario, la Cassazione ha stabilito il principio di diritto – dunque, valevole in casi simili – secondo cui ***“Devono qualificarsi in termini di assenza ingiustificata i giorni di assenza risultati, solamente a seguito del tardivo invio di certificazione medica, riconducibili ad uno stato di malattia”.***

Per ogni ulteriore approfondimento rimane a disposizione l'Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili